

312876
Dott. VINCENZO LOIAcono
NOTAIO A BRINDISI



=CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI=

- Nota per iscrizione di ipoteca legale -

a favore dello

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVIN
CIA DI BRINDISI (00061820742)

contro

TINELLA Giovannina vedova Giudice, nata il 15 marzo
1932 a San Vito dei Normanni e domiciliata in Brin
disi alla via Campania, c.19(TNL GNN 32055 I396L)

PER SICUREZZA

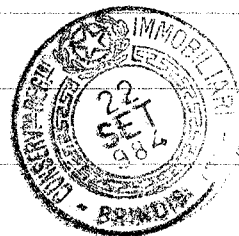
della complessiva somma di £.5.041.620 rappresenta
ta da n.180 rate mensili, costanti e posticipate di
£.28.009 caduna, a decorrere dal 1°maggio 1984 e fi
no al 1° maggio 1999

risultante

da atto per autentica ed ai rogiti del Notaio dott.
Vincenzo Loiacono da Brindisi, in data 10 settembre
1984 - rep.n.222.668/14504 - registrato a Brindisi
il 12 settembre 1984 al n.1021/Mod.II

sopra il seguente immobile

"Alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune
di Brindisi (Lotto 9°), alla via Campania, c.19, pia
no rialzato - scala A) - interno due - composto di
due vani utili, oltre gli accessori e la proprietà
pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise



(vano scala e terrazzo), confinante: a nord con via Marche, ad est con alloggio int.1, a sud con vano scala e ad ovest con alloggio int.5

Nel N.C.E.U. di Brindisi alla Partita 2232, in testa I.A.C.P.-Foglio 54-particella 814/2-Via Campania, 2 piano T.-categ.A/3/3*-vani 4-rendita di L.1904 =

Con tutti i diritti, accensioni, pertinenze e, precisamente, come all'acquirente pervenuto in virtù del detto atto autenticato dal Notaio dr. Vincenzo Moiacono da Brindisi, al quale atto si faccia pieno riferimento.



CONSERVATORIA IPOTECARIA DI BRINDISI

22 SET 1984

Formalità

al N.

16072

866

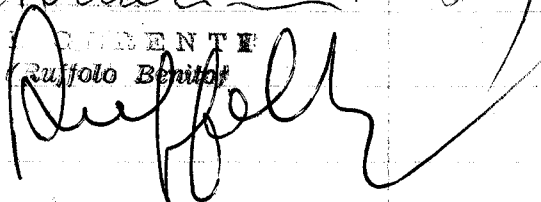
particolar

esatte Lire

L. 110.500 (centodieci mila)

IN PRESENZA

Ruffolo Benito



= COPIA ESECUTIVA =

IN NOME DELLA LEGGE-REPUBBLICA ITALIANA



N.14504

CONTRATTO DI

COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE

PUBBLICA CON PAGAMENTO RATEALE DEL PREZZO DI CESSIONE

-(Legge 8.8.1977, n.513 e successive modificazioni)-

Con la presente scrittura privata, tra i sottoscritti:

1)- NARCISI Michele, nato il 13 marzo 1940 a Brindisi e qui domiciliato, il quale interviene e stipula nella sua qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi(00061820742), a ciò autorizzato con delibera n.4337, in data 3 febbraio 1984, del Consiglio di Amministrazione di detto Ente che, in copia estratta conforme, alligasi al presente atto, sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, da una parte, e

2)- GIUDICE Ettore, nato il 13 luglio 1951 a San Vito dei Normanni e domiciliato in Brindisi, alla via Mecenate, c.95, nella sua qualità di mandatario speciale della propria madre TINELLA Giovannina vedova Giudice, nata il 15 marzo 1932 a San Vito dei Normanni, e domiciliata in Brindisi, alla via Campania, c.19 (TNL GNN 32C55, I396L), giusta mandato speciale per Notaio dott.Vincenzo Loiacono da Brindisi, in data

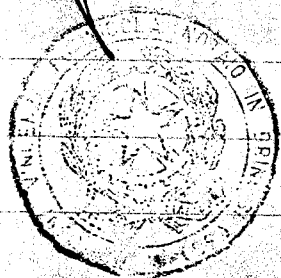
odierna, che, in originale alligasi al presente atto, sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale, dall'altra.

- P R E M E S S O -

= che Tinella Giovannina, assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di Brindisi (Lotto 9°), alla via Campania, c.19, che in appresso sarà descritto, ha presentato a suo tempo domanda di cessione in proprietà dell'alloggio predetto, domanda che è stata confermata nei termini previsti dalla legge 8 agosto 1977, n.513 e successive modificazioni, si conviene e si stipula quanto segue.

= Articolo 1 =

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente indicato "Istituto", vende alla Tinella Giovannina, in appresso più brevemente indicata "Parte acquirente", per conto della quale accetta per sè, suoi eredi ed aventi causa, il suo mandatario speciale Giudice Ettore, così come innanzi facultato ed autorizzato, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Brindisi (Lotto 9°), alla via Campania, c.19, piano rialzato, scala A), intorno due, composto di due vani utili, oltre gli ac



Uscita 1000
Giudice Ettore
Jo Maria



2)

cessori, nonchè la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise (vano scala e terrazzo).

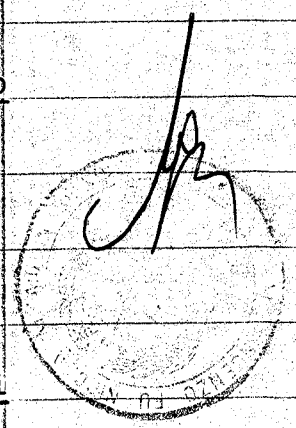
L'alloggio confina: a nord con via Marche, ad est con alloggio int.1, a sud con vano scala e ad ovest con alloggio int.3.

Nel N.C.E.U. di Brindisi alla Partita 2232, in testa I.A.C.P. - Foglio 54 - particella 814/2 - Via Campa nia c.2 - piano T. - categ.A/3/3[^] - vani 4 - rendi ta di £.1904.-

L'unità immobiliare, con la propria pertinenza, og getto del presente contratto, è meglio indicata nel la planimetria che, esaminata e riscontrata esatta dalle parti, e da esse firmata, viene allegata al presente contratto sotto la lettera "C".-

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manu tenzione e non potrà essere destinato ad uso diverso dall'abitazione.

La parte acquirente dichiara di avere perfetta cono scenza dello stato materiale e giuridico dell'allog gio e, pertanto, di accettare in proprietà l'immobi le, come sopra venduto, ed individuato, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condi



zione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infracitato è di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi della casa che l'Istituto venditore si riserva di utilizzare come meglio crederà opportuno.

La parte acquirente rinunzia, senza diritto a compenso, all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'art. 1127 del Codice Civile.

= Articolo 2 =

La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di £.3.969.000 (lire tremilioninovecentosessantanovemila), quale risulta dalla lettera di determinazione del valore venale effettuata da parte dell'U.T.E. di Brindisi e con l'applicazione delle riduzioni previste dagli articoli 28 della legge 8 agosto 1977, n.513 e 52 della legge 5 agosto 1978, n.457, che le parti dichiarano essere state calcolate in modo conforme alle norme precitate.

La parte acquirente ha già versato all'Istituto, oltre l'I.V.A. nella misura del due per cento (2%), la somma di £.595.350 (lire cinquecentonovantacinquemilatrecentocinquanta) quale anticipo pari al quindici per cento (15%) del suddetto prezzo di cessione

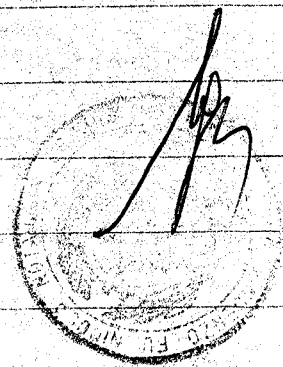
3) con vaglia bancario non trasferibile intestato all'Istituto venditore, come risulta dalla Fattura numero 43, in data nove aprile 1984, rilasciata dall'Istituto stesso.

La parte acquirente si impegna a versare all'Istituto il residuo importo di £.5.041.620 (lire cinquemilioni quarantunomilaseicentoventi), maggiorato degli interessi di legge del 5,50%, mediante n.180 (centotanta) rate mensili, costanti e posticipate dello importo di £.28.009 (lire ventottomilanove) cadauna, da corrispondere entro il primo e non oltre il quinto giorno di ogni mese, a partire dal 1° maggio 1984 e fino a tutto il 1° maggio 1999.

Il pagamento delle rate mensili di ammortamento, come sopra stabilito, verrà effettuato mediante versamento sul c/c postale n.216721 intestato a "I.A.C.P. - Servizio Cassa DD.PP. per alienazione stabili".

A garanzia del pagamento delle suddette rate e per un totale di £.5.041.620, comprensivo degli interessi del 5,50%, di cui all'art.28 della legge 8 agosto 1977, n.513, verrà iscritta a favore dell'alienante Istituto ipoteca legale ai sensi dell'art.2834 del Codice Civile.

Con il che la proprietà dell'alloggio, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita al



la parte acquirente all'atto della stipulazione del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dal quarto comma dell'art.28 della legge 8 agosto 1977, n.513.-

= Articolo 3 =

La parte acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato e, perciò, di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

= Articolo 4 =

Ai sensi di quanto previsto dall'art.28 della Legge 8 agosto 1977, n.513, per un periodo di tempo di dieci (10) anni dalla data di stipulazione del presente contratto, e, comunque, fino a quando non sia stato pagato l'intero prezzo, l'alloggio oggetto del presente contratto non potrà essere alienato dall'acquirente a nessun titolo, nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento.

Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora l'acquirente intenda alienare l'alloggio dovrà darne comunicazione all'Istituto, il quale potrà esercitare entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e secondo le modalità previste dallo stesso

4) art.28 della legge 8 agosto 1977, n.513.-



Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla.

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

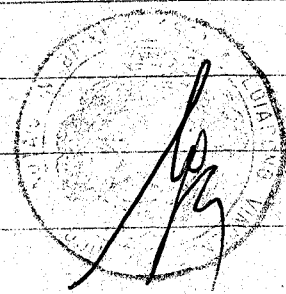
= Articolo 5 =

Ai sensi dell'art.28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, l'acquirente ha facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto.

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere inviata all'Istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.

L'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione alla locazione sussiste fino a quando non si siano verificate le condizioni previste dal primo comma del precedente art.4 del presente contratto occorrente per potere alienare l'alloggio.

Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso nè, se accordato per un tempo limitato, può ritenersi, alla scadenza, tacitamente prorogato.



gato.

E' vietata ogni forma di cessione, a qualsiasi titolo, dell'alloggio a titolo gratuito od oneroso se non venga preventivamente autorizzata dal Presidente dell'Istituto negli stessi casi, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nonché delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione stessa concessa dal Presidente dell'Istituto, è nulla.

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

= Articolo 6 =

L'acquirente non potrà conseguire, nè in affitto, nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso e con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi dallo Stato o di altro Ente Pubblico.

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla.

= Articolo 7 =

Verificandosi le condizioni previste dal Codice Ci

Numero 222.644. del Repertorio

MANDATO SPECIALE =

REPUBBLICA ITALIANA -



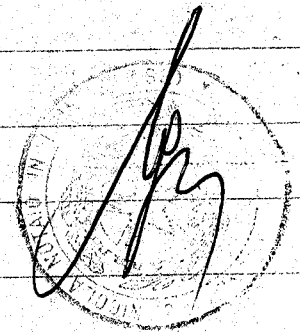
Il dieci settembre millenovecentottantaquattro (10. 9.1984) in Brindisi, richiesto nel mio studio notarile sito alla Piazza Cairolì, c.33

Avanti a me comm.dott.Vincenzo LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi ed alla presenza dei richiesti, idonei ed a me noti testimoni:

- 1)- RANALLI Giovanni, nato il 4 ottobre 1941 a Mesagne e residente in Brindisi, impiegato, e
- 2)- D'ARIO Fabio, nato il 21 settembre 1948 a Brindisi, e qui residente, impiegato.

si è costituita la signora TINELLA Giovannina vedova Giudice, nata il 15 marzo 1932 a San Vito dei Normanni e residente in Brindisi, alla via Campania, c.19, casalinga (TNI GNN 32C55 I396L), della cui identità personale io Notaio sono certo.

La medesima, alla presenza dei testimoni, mi richiede e dichiara di voler nominare, così come con il presente atto nomina e costituisce a suo procuratore speciale il proprio figlio GIUDICE Ettore, nato il 13 luglio 1951 a San Vito dei Normanni e residente



683212

in Brindisi, alla via Mecenate, c.95, operaio, perchè
in suo nome e per suo conto e vece da potere dello
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provin
cia di Brindisi acquisti l'alloggio popolare sito
nel Comune di Brindisi (Lotto 9°), alla via Campania,
c.19, piano rialzato, scala A), interno due, composto di
due vani utili, oltre gli accessori, nonchè la pro
prietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivi
se (vano scala e terrazzo).

L'alloggio confina: a nord con via Marche, ad est con
alloggio int.1, a sud con vano, scala e ad ovest con
alloggio int.3.

Nel N.C.E.U. di Brindisi alla Partita 2232, in testa
I.A.C.P.-Foglio 54-particella 814/2-Via Campania, 2-
piano T.-categ.A/3/3^-vani 4-rendita di £.1904 =

L'alloggio in questione assegnato in proprietà ad
essa mandante a norma di quanto previsto dalla legge
8 agosto 1977, n.513 e successive modificazioni, con
valore già determinato dal competente Ufficio Tecnico
Erariale (U.T.E.).-

Il predetto acquisto per il prezzo di £.3.969.000
(tremilioninovecentosessantanovemila), in conto al
quale è stato versato un anticipo, pari al 15% del
prezzo di cessione, di £.595.350 (cinquecentonovanta
cinquemilatrecentocinquanta), oltre la relativa I.V.A.

pari al 2% del prezzo stesso.

Il residuo prezzo, maggiorato degli interessi di legge del 5,50%, sarà versato in n.180 (centottanta), rate mensili posticipate di £.28.009 (ventottomila-nove), a decorrere dal 1° maggio 1984 e fino a tutto il 1° maggio 1999.-

All'uopo conferisce al nominato suo procuratore speciale tutte le più ampie facoltà di legge al riguardo, niuna esclusa od eccettuata, comprese quelle di sottoscrivere l'atto relativo; descrivere in atto l'immobile, modificando, se occorra, i data catastali innanzi indicati; ricevere quietanza per l'anticipo versato ed accettare l'iscrizione di ipoteca legale, per l'importo residuo da versare, sullo alloggio in questione; obbligarsi nei confronti dell'Istituto per il pagamento degli eventuali oneri condominiali; compiere qualunque altro atto ritenuto utile o necessario per il buon fine del presente mandato, da esaurirsi in unico contesto.

Il tutto con promessa di rato e valido, sotto gli obblighi di legge, senza bisogno di altro atto di ratifica o conferma.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e pubblicato il presente atto che, alla presenza dei testimoni, ho letto ad essa costituita la quale, a mia domanda,

lo dichiara conforme alla sua volontà, da me indaga-
ta ed alla verità e viene sottoscritto soltanto dai
ridetti testimoni e da me Notaio e, non, anche dalla
costituita Tinella Giovannina che, da me richiesta,
ha dichiarato di non poter firmare perchè mai lo ap-
prese essendo analfabeta.

Questo atto da me diretto consta di questo unico
foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia sul-
le prime tre pagine e sin qui di questa quarta.,

Giovanni Anna teste

Leone Notaio pub

[Handwritten signature]



vile, l'Istituto promuoverà la costituzione del con
dominio.

L'acquirente entrerà a far parte del condominio
stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti
dal regolamento di condominio per gli altri condomi
ni.

Fino a che il condominio non sia stato, però, for
malmente costituito, l'amministrazione dello stabile
di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente con
tratto continuerà ad essere tenuta dall'Istituto
venditore al quale l'acquirente si impegna di corri
spondere una quota mensile provvisoria per spese ge
nerali, amministrazione e manutenzione ordinaria e
straordinaria delle parti di uso comune dello stabi
le suscettibile di variazioni annuali.

In particolare, per quanto concerne le spese di ma
nutenzione ordinaria e straordinaria esse saranno
così regolate:
a)-per gli interventi di manutenzione ordinaria
al pari degli assegnatari in locazione degli alloggi
di proprietà dell'Istituto, dovrà essere corrispo
sta da parte dell'acquirente una quota che sarà, co
munque, fissa senza obbligo alcuno di rendiconto,
né, conseguentemente, di conguaglio sia a debito
che a credito da parte dell'Istituto, nemmeno al mo

mento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto stesso.

Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno assicurati secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Inquilinato.

Alcibi Nacci
Giulio 1910
Scorini

b)-per gli interventi di manutenzione straordinaria l'Istituto venditore, sentito il parere degli acquirenti gli alloggi costituenti lo stabile, farà conoscere il tipo e la consistenza dell'intervento manutentivo straordinario deciso, le modalità di aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, la conseguente ripartizione delle spese pro-quota, nonchè le modalità di pagamento, mentre l'acquirente si obbliga al preciso adempimento di quanto dovuto per la sua parte secondo quanto gli sarà richiesto dall'Istituto stesso.

Saranno, inoltre, a carico dell'acquirente tutte le altre spese comunque sostenute dall'Istituto per imposta e sovraimposta, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi, per responsabilità civile, per riscaldamento, autoclave, ascensore, portierato, pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione dei locali comuni, per fognatura e consumo di acqua, nonchè tutte le spese di ogni genere che gravano o graveranno l'alloggio, gli ac-

cessori e gli elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte.

Dette spese saranno versate all'Istituto con il pagamento di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annualmente od al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto previa ripartizione tra gli assegnatari e proprietari degli alloggi dello stabile proporzionalmente per la parte gravante su ciascun alloggio.

L'aver provveduto direttamente alla manutenzione degli stabili, non comporta assunzione di responsabilità di qualsiasi genere per l'Istituto in ordine ad eventuali danni a cose o persone che potessero derivare dalla omessa o ritardata denuncia all'Istituto delle opere di riparazione e manutenzione allo stabile.

Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile, salvo esplicito consenso scritto dell'Istituto.

Dalla data della formale costituzione del condominio l'amministrazione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio del presente contratto, passa al condominio stesso il quale, peraltro, designerà a norma dell'art.1129 del Codice Civile, l'amministratore.

Da tale data, tutte le spese di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente.

L'amministrazione del condominio è obbligata a provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria ed all'eventuale ristrutturazione dello stabile, nonchè ad assicurarlo contro gli incendi e la responsabilità civile.

Michela Nacci
Giuseppe E. Nacci
Legommi


= Articolo 8 =

Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n.513, alla legge 5 agosto 1978, n.457, nonchè alle legislazioni in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili.

= Articolo 9 =

Le spese, imposte e tasse presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente.

= Articolo 10 =

Agli effetti della esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio: l'Istituto nella propria sede e la parte acquirente nell'alloggio assegnato, ove l'Istituto potrà comunicare e fare notificare ogni atto sia giudiziale

le sia extragiudiziale.

= Articolo 11 =

Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Brindisi?

Le parti dichiarano di voler beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 147 e 153 del R. D. 28 aprile 1938, n. 1165 e del D.L. 6 aprile 1948, n. 773 e successive proroghe ed integrazioni, dell'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, oltrechè di quelle previste dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.

Il presente trasferimento è soggetto ad I.V.A. ed INVIM.

Le parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto e rinunziano ad ogni iscrizione di ufficio.

Il presente atto rimane depositato ai rogiti del Notaio dott. Vincenzo Loiacono da Brindisi il quale ne autentica le firme ed è autorizzato a rilasciarne copia a chiunque ne faccia richiesta.

Brindisi, addì 10 settembre 1984

Luigi Nocci
Giulio L. Ha nel nome



[Handwritten signature]

Numero 222.668 del Repertorio-Numero 14504 Raccolta

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io comm.dott.Vincenzo LOIACONO, Notaio in Brindisi,
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Lecce e Brindisi

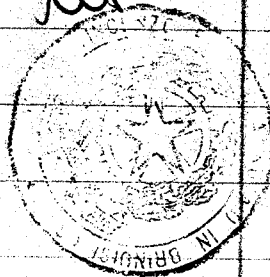
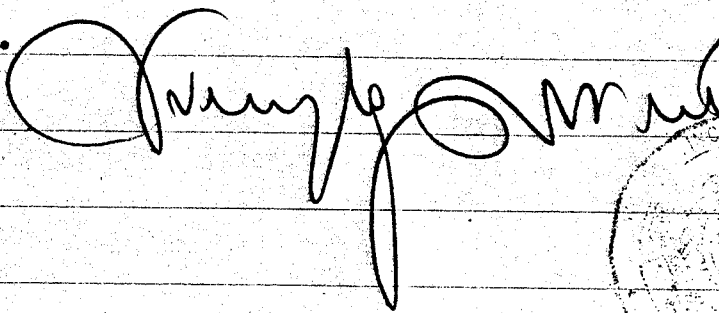
CERTIFICO

che previa rinunzia, col mio consenso, all'assistenza
dei testimoni:

1)- NARCISI Michele, nato il 13 marzo 1940 a Brindisi
e qui domiciliato, nella sua qualità di Presidente
pro-tempore e legale rappresentante dell'Istituto
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi, e

2)- GIUDICE Ettore, nato il 13 luglio 1951 a S.Vito
dei Normanni e domiciliato in Brindisi, alla via Mece
nate, c.95, nella sua qualità di mandatario speciale
della propria madre TINELLA Giovannina vedova Giudi
ce, nata il 15 marzo 1932 a San Vito dei Normanni e
domiciliata in Brindisi, alla via Campania, c.19,
della cui identità personale, qualità e poteri idonei
io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza
le proprie firme in calce, a margine dei fogli inter
medi e sull'allegata planimetria dell'antescritto at
to.

Brindisi, addì dieci settembre millenovecentottanta
quattro.



Registrato a Brindisi il 12/9/1984 al n.1021/Mod.II

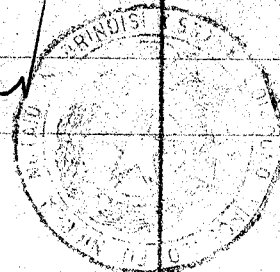
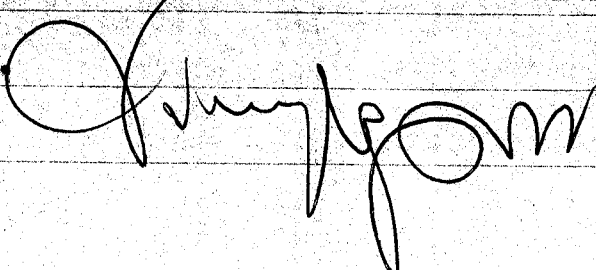
Trascritto a Brindisi il 22/9/1984 al n.14071/12572

**Ipoteca iscritta a Brindisi il 22/9/1984 al n.14072/
866**

=====
"COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE
NE SIANO RICHIESTI ED A CHIUNQUE SPETTI DI METTERE
IN ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL PUBBLICO MINISTE
RO DI DARVI ASSISTENZA ED A TUTTI GLI UFFICIALI DEL
LA FORZA PUBBLICA DI CONCORRERVI, QUANDO NE SIANO
LEGALMENTE RICHIESTI."

E' copia in conformità al suo originale, spedita in
forma esecutiva, a richiesta dell'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, con
sede in Brindisi, alla via G.B. Casimiro, c.27, a cui fa
vore è stipulata l'obbligazione.

Brindisi, addì ventisette settembre millenovecentottan
taquattro.



100-443887-10

Ans. M (Spring)